Ligure Piemontese Laterizi S.p.A.

"Piano di adeguamento e Prescrizioni"



Indice

1	SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO	3
	1.1 ADEGUAMENTO ALLE BAT	3
2	PRESCRIZIONI	4
	2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA	4
	2.1.1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO	6
	2.2 SCARICHI IDRICI	7
	2.3 RUMORE	7
	2.4 RIFIUTI	9
	2.4.1 OPERAZIONI DI RECUPERO RIFIUTI (R13 ED R5)	9
	2.4.2 RIFIUTI PRODOTTI	10
	2.5 ENERGIA	10
	2.6 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO	10
	2.7 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC	11

1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1.1 ADEGUAMENTO ALLE BAT

L'azienda ha dato corso a quanto previsto dal piano di adeguamento di cui al punto 1.1 dell'Allegato D dell'Autorizzazione Integrata Ambientale N°8758 del 06/12/2008, cioè installazione sul forno di cottura del sistema di monitoraggio in continuo di monossido di carbonio, ossigeno e temperatura ed installazione dei pressostati differenziali sui filtri asserviti alle emissioni E4 ed E5.

Allo stato attuale, l'adeguamento, deve essere valutato tenendo in considerazione il fatto che la situazione dell'area della Valle Bormida rimane critica per gli aspetti relativi alla concentrazione degli ossidi di azoto, il cui monitoraggio ha evidenziato una situazione di mancato rispetto del limite medio annuo. Tale situazione ha determinato un interessamento della Commissione Europea che ha concesso una proroga al 01/01/2014 per il rispetto del valore limite medio annuale in aria ambiente del biossido di azoto, a fronte di azioni concrete tese a ridurre gli apporti primari di ossidi di azoto in atmosfera .

Deve essere ricordato che nel primo rilascio dell'AIA (P.D. 8758 del 06/12/2007) era stato indicato, quale obiettivo di miglioramento per l'abbassamento degli ossidi di azoto, la progressiva sostituzione dei bruciatori esistenti con bruciatori LowNOx. Infatti la principale criticità rilevata in fase di primo rilascio AIA poteva essere individuata proprio nell'assenza di bruciatori LowNOx, situazione che permane tutt'ora (cfr Allegato B - paragrafo 8.3)

Nell'attuale contesto, quindi, è necessario anticipare tutti gli interventi possibili tesi alla riduzione degli ossidi di azoto in emissione. In considerazione dei valori misurati storicamente, nel periodo intercorso con il primo rilascio AIA, risulta necessario ridurre i limiti già fissati per gli ossidi di azoto nel precedente provvedimento.

2 **PRESCRIZIONI**

EMISSIONI IN ATMOSFERA 2.1

1. La ditta dovrà contenere le proprie emissioni in atmosfera entro i seguenti limiti:

		Portata (Nm3/h)		Lir	mite
Emissione	Provenienza		Inquinante	Concentrazione (mg/Nm3)	Flusso di massa (Kg/h)
Ela	Essiccatore laterizio linea solaio destro	45.000	Polveri di cui silice NOx SOx ¹ HF SOV	10 1 50 6 5	0,45 0,045 2,25 0,270 0,225 0,045
Elb	Essiccatore laterizio linea solaio sinistro	45.000	Polveri di cui silice NOx SOx ¹ HF SOV	10 1 50 6 5	0,45 0,045 2,25 0,270 0,225 0,045
E2a	Essiccatore laterizio linea muri destro	120.000	Polveri di cui silice NOx SOx ¹ HF SOV	10 1 50 6 5	1,2 0,12 6 0,72 0,6 0,12
E2b	Essiccatore laterizio linea muri sinistro	120.000	Polveri di cui silice NOx SOx ¹ HF SOV	10 1 50 6 5	1,2 0,12 6 0,72 0,6 0,12
E3 ²	Forno cottura laterizi	35.000	Polveri di cui silice NOx SOx ¹ HF SOV CO	10 1 50 6 5 3 1000	0,35 0,035 1,75 0,21 0,175 0,105 35
E3bis	By-pass essiccatoi	110.000	Polveri di cui silice NOx SOx HF SOV	10 1 50 6 5	1,1 0,11 5,5 0,66 0,55 0,11
E4	Aspirazione sala silos e sala macchine	10.500	Polveri di silice	10 5	
E5	Caricamento silos cemento	900	Polveri	10	-
E6	Pompa vuoto	-	Polveri comprese nebbie d'olio	10	-

Il limite per gli ossidi di zolfo si considera rispettato purché si utilizzi metano quale combustibile

I valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati in condizioni normali e al 18% di ossigeno libero nei fumi

- 2. Qualora i valori limite in emissione siano riportati sia in concentrazione che in flusso di massa, si intenderanno superati anche quando uno solo dei due limiti calcolato, dove non diversamente indicato, come media del numero di campionamenti non consecutivi previsti dal manuale UN.I.CHIM. 158/88, della durata di un'ora, risulti superato. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite.
- 3. Durante le fasi di estrazione e movimentazione del materiale devono essere limitate al massimo le emissioni diffuse di polvere mediante umidificazione delle coltri superficiali e del materiale stesso, da attuarsi prima, durante e dopo le fasi di escavazione.
- 4. In caso di vento con velocità media oraria superiore a 15 nodi non potranno essere effettuate operazioni di estrazione in cava e di frantumazione (nel mulino primario) all'esterno del capannone di prelavorazione.
- 5. Le materie prime alla rinfusa diverse da quelle argillose dovranno essere stoccate <u>di norma</u> in appositi capannoni chiusi lateralmente e superiormente. Per ciò che riguarda le materie prime stoccate all'aperto, al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri dovute a sollevamento eolico, la ditta dovrà se necessario procedere alla spruzzatura/bagnatura delle stesse sia nella fase di stoccaggio in cumuli sia durante le fasi di movimentazione ovvero in occasione di condizioni meteo climatiche tali da favorire la dispersione di polveri;
- 6. Tutte le lavorazioni di preparazione delle miscele (frantumazione, vagliatura, mescolatura, etc...) devono essere condotte ad umido.
- 7. Nel caso in cui i sistemi di spruzzatura/bagnatura di cui al punto precedente non siano in grado di erogare acqua con continuità ed in quantità idonea ad inumidire apprezzabilmente il materiale trattato, la lavorazione dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità dei sistemi di spruzzatura/bagnatura stessi;
- 8. Per limitare l'emissione di polveri del materiale eventualmente disperso al suolo che può essere sollevato e trasportato eolicamente deve essere previsto l'impiego di una bagnatrice sui piazzali e sulle piste non pavimentate, e di una spazzatrice-aspiratrice su tutti i piazzali pavimentati esterni dello stabilimento almeno una volta alla settimana e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario;
- 9. Sui mezzi che, dopo lo scarico, lasceranno il sito dovrà essere effettuato un controllo visivo in merito alla presenza di residui polverosi sulle pareti esterne e sulle ruote. Nel caso vi sia presenza di materiale lo stesso deve essere rimosso. In particolare i mezzi non devono lasciare il sito prima della pulizia, ove la stessa risulti necessaria a seguito dell'esame visivo;
- 10. Non potranno essere utilizzati in alcun modo condotti by-pass dei sistemi di abbattimento asserviti alle emissione E4 ed E5;
- 11. Dovrà essere previsto un programma di manutenzione che, con frequenza trimestrale, verifichi lo stato di efficienza dei filtri asserviti alle emissioni E4 ed E5, e che con frequenza semestrale preveda una manutenzione generale dei sistemi di abbattimento installati; i pressostati differenziali installati sulle emissioni E4 ed E5 dovranno fornire agli operatori, tramite opportuno circuito di consensi, un segnale di allarme acustico e visivo in caso di pressione fuori range durante il funzionamento dei filtri depolveratore serviti. Dovrà essere previsto un programma di manutenzione trimestrale per la pulizia e la verifica di detti presso stati differenziali;
- 12. In caso di disservizio degli impianti di abbattimento asserviti alle emissioni E4 ed E5, la lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi; la ditta dovrà sostituire i filtri per il particolato (filtri a tessuto) asserviti alle emissioni E4 ed E5, ogni qualvolta si verifichino

problemi dovuti al loro intasamento o alla loro rottura. A tal proposito la ditta dovrà sempre conservare a magazzino un set di filtri nuovi (almeno tre maniche/tasche per tipo di filtro) per l'immediata sostituzione. La ditta dovrà altresì documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti, i quali dovranno essere movimentati sul registro di carico e scarico, previsto a' sensi dell'art.190 del D.Lgs N°152/06;

- 13. Dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione dei filtri installati, le sostituzioni effettuate (data e tipologia di intervento). Detto registro sarà conforme al modello esemplificativo riportato in Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del Dlgs. N°152/06 e dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;
- 14. Nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera la ditta dovrà darne comunicazione a questa Provincia, all'ARPAL dipartimento provinciale di Savona ed al Comune di Cairo Montenotte, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive;
- 15. I condotti per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale; (cfr. Allegato E punto 3.1.4)
- 16. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste; il rilevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed utilizzando i metodi analitici citati nell' Allegato E punto 3.1.5 e seguenti.
- 17. Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dovranno essere proceduralizzate mediante emanazione di apposito ordine di servizio scritto al personale addetto. Detto ordine di servizio dovrà essere trasmesso, in copia, a questa Provincia;
- 18. La ditta dovrà mantenere sempre in efficienza il sistema di monitoraggio in continuo del monossido di carbonio, ossigeno e temperatura installato sul forno di cottura secondo quanto previsto dal piano di adeguamento di cui al punto 1.1 dell'AIA n°8758/07; dovrà altresì continuare a garantire la qualità dei dati in uscita da detto strumento attenendosi alle procedure che documentano le modalità e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi programmati e delle operazioni di calibrazione e taratura dello strumento;
- 19. I dati relativi al monossido di carbonio rilevati in continuo dal suddetto sistema di monitoraggio devono essere conservati su supporto elettronico a disposizione di chiunque abbia titolo a svolgere controlli in materia ambientale per almeno 5 (cinque) anni;

2.1.1 Obiettivi di miglioramento

- 1. Generazione di calore sia a scopi industriale che civile mediante utilizzo di bruciatori con bassa emissione di NOx (LowNOx) o , ove tecnicamente possibile, Ultra Low NOx, in occasione della prima sostituzione;
- 2. Contenimento, captazione mediante aspirazione e filtrazione su filtro a tessuto delle emissioni ad oggi rilasciate in modo diffuso dal laminatoio sgrossatore LA9 nel capannone pre-lavorazione.

2.2 SCARICHI IDRICI

- 1. Tutti gli scarichi delle acque di dilavamento dovranno costantemente rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla specifica colonna della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006.
- 2. Tutti gli scarichi delle "acque meteoriche potenzialmente non contaminabili" dovranno essere dotati almeno di pozzetti dissabbiatori e di campionamento;
- 3. Lo scarico S8 dovrà essere dotato di idoneo sistema di dissabbiatura e disoleazione dagli idrocarburi. Lo scarico parziale S10 dovrà essere dotato di idoneo sistema di disoleatura;
- 4. La ditta dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 626/94 e s.m.i;
- 5. La ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri;
- 6. I pozzetti di campionamento devono avere caratteristiche costruttove tali da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm. I pozzetti dovranno essere di dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm;
- 7. Il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste
- 8. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione dello scarico:
- 9. Qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere preventivamente comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, all'ARPAL di Savona e all'ASL n. 2 Savonese;
- 10. I controlli analitici dei soggetti deputati al controllo potranno essere effettuati, vista la tipologia degli scarichi, anche con campionamenti istantanei al fine di poter campionare le acque di prima pioggia. Gli scarichi non dovranno comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riferimento al sottosuolo ed alla falda idrica.
- 11. Dovranno essere costantemente applicate le disposizioni previste negli Ordini di Servizio N°1 (Pulizia Piazzali) e N° 13 (Intervento in caso di sversamento accidentale di prodotti liquidi) (allegati al Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento trasmesso alla Provincia ed assunto agli atti con Prot. n° 24093 del 01/04/2010);

2.3 RUMORE

- 1. Il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste.
- 2. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se

Provincia di Savona – Rinnovo A.I.A. ex. D.Lgs 152/2006 - art. 29 - Octies - Ligure Piemontese Laterizi – Stabilimento di Cairo Montenotte ALLEGATO D

- possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
- 3. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui all'Allegato E, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi del D.Lgs 59/2005; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.

2.4 RIFIUTI

2.4.1 Operazioni di recupero rifiuti (R13 ed R5)

1. I tipi e quantitativi di rifiuti trattati annualmente, i tempi di permanenza massimi, le modalità e le capacità massime di stoccaggio per le quali l'azienda deve versare le garanzie finanziarie alla Provincia di Savona, sono elencati nella sottostante tabella:

Codice CER		101208		
Descrizione Rifiuto		Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione		
Provenienza		Attività di produzione di laterizi e di argille espansa e perlite espansa		
Riferimento normativo		Par. 7.4 D.M. 05/02/98		
Attività di recupero		R5 e R13		
Quantitativo massimo recuperabile m³ tonn		4000		
		5200		
Stangagia maggima igtantanga	m ³	4000		
Stoccaggio massimo istantaneo	tonn	5200		
Potenzialità	t/giorno	25		
Caratteristiche dei prodotti ottenuti		Materiali inerti e stabilizzati costituiti da laterizi cotti, frantumati, nelle varie pezzature per l'utilizzo richiesto in edilizia		
Destinazione finale prevista		Privati, imprese edili, grossisti di materiali edili ecc. • recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5] • eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]; • realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previa eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05/02/1998) [R5]		

- 2. I rifiuti dovranno essere conformi alle specifiche stabilite dall'Allegato 1 Sub allegato 1 al D.M. 05/02/1998
- 3. 1 rifiuti in ingresso all'impianto dovrà essere stoccato nelle aree identificate nella planimetria prevista al successivo Paragrafo 2.7 punto 3
- 4. sui rifiuti in ingresso da avviare alla attività di recupero deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all' art. 188 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- 5. Il quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo della "messa in riserva" R13 non potrà superare i quantitativi indicati nella tabella precedente;
- 6. per la messa in riserva dei rifiuti speciali non pericolosi devono essere rispettate le norme tecniche generali previste all'allegato 5 del DM 5/02/98, come modificato dal DM 5/04/06 n. 186;
- 7. Entro 60 gg dalla ricezione del presente provvedimento, dovranno essere inviate, in originale o copia autenticata, le garanzie finanziarie in favore di questa Provincia, così come previsto dall'articolo 8 lettera c) del Regolamento provinciale n° 19/5175 del 30.01.1996 per l'importo di 168.200 € (somma commisurata sulla base della capacità di trattamento) e copia di Assicurazione contro la responsabilità civile per danni da inquinamento di pari importo. Le garanzie di cui sopra dovranno essere mantenute in essere per l'intero corso dell'attività autorizzata e per ulteriori anni uno dalla cessazione dell'attività. I massimali sia delle garanzie RC inquinamento che della polizza fidejussoria dovranno essere adeguati per ogni anno a cadenza solare nella misura progressiva dedotta dagli indicatori ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale. Si precisa infine, che lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere effettuato previo nulla osta da parte di questa Provincia e previa verifica da parte degli Enti locali interessati;

2.4.2 Rifiuti prodotti

- 1. La gestione dei "rifiuti prodotti", per i quali è previsto l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento e/o recupero, avviene in regime di deposito temporaneo che dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'ex art. 183, lett. bb) del d.lgs 152/06 e s.m.i;
- 2. i rifiuti in uscita dall'impianto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 188 del D.Lgs 152/2006, dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati alla loro gestione, nel rispetto delle norme vigenti;
- 3. deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
- 4. Nel caso di rifiuti conferiti ad in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la "caratterizzazione di base "ai sensi degli artt. 2, commi 1, 2 e 3 del D.M. 27/09/2010, con la frequenza e con le modalità di cui all'allegato 1 del D.M. stesso;

2.5 ENERGIA

- 1. Secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto contenente le tre schede informative 5.1-5.2-5.3 dell'Allegato C "Emissioni";
- 2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Cairo Montenotte.

2.6 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO

- 1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolato contenuto nella Parte Seconda e nel Titolo II della Parte Sesta del D.lgs. n. 152/2006, per quanto relativo alle misure precauzionali atte ad evitare l'inquinamento dei suoli derivante da eventi accidentali, con conseguenti oneri di bonifica, si prescrive la predisposizione di un programma di misure di verifica e controllo in opera sugli impianti o parti di essi, che costituiscano fonte di potenziale danno per le matrici ambientali coinvolte. Per gli impianti di processo a rischio di incidente rilevante si farà riferimento alla norma UNI 10617/97;
- 2. Dette misure potranno consistere nel controllo di tenuta dei serbatoi e dei condotti adibiti allo stoccaggio e trasporto di combustibili, oli, sostanze e preparati le cui caratteristiche, descritte dalle schede di sicurezza, presentino fattori di rischio per l'uomo o per l'ambiente di cui alle direttive 98/24 CE e 91/689 CEE.
- 3. Il programma di controllo dovrà essere predisposto entro 6 mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento e dovrà essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione dei soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.
- 4. A seguito dell'esecuzione dei controlli periodici programmati, l'azienda deve preparare e conservare i documenti necessari a dare evidenza che gli impianti, i componenti, e i materiali abbiano superato le prove, i controlli e le ispezioni. Detti documenti dovranno essere presentati, dietro richiesta, ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.
- 5. Quando l'azienda presenterà la richiesta di rinnovo dell'A.I.A. dovrà allegare una relazione riassuntiva degli interventi di verifica e controllo effettuati, che si riferisca ai documenti di cui al

precedente punto 4.

- 6. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
 - a lasciare il sito in sicurezza;
 - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
- 7. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Provincia di Savona un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti;

2.7 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC

- 1. La ditta dovrà dar corso al piano di adeguamento sopra descritto entro i termini ivi previsti.
- 2. L'azienda trasmetterà annualmente alla Provincia di Savona e all'A.R.PA.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'Allegato E al presente provvedimento e con almeno quindici giorni lavorativi di anticipo darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi;
- 3. La Ditta dovrà conservare presso l'ufficio Ambiente e Sicurezza dell'impianto, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato A1 dell'insediamento dalle quali risultino :
 - sistema fognario, di acque civili, meteoriche (comprensive dell'indicazione delle aree dilavate afferenti ai singoli scarichi) e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
 - aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti
 - punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione

dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.

- 4. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- 5. Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 6. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 7. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
- 8. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
- 9. Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità;

Provincia di Savona – Rinnovo A.I.A. ex. D.Lgs 152/2006 - art. 29 - Octies - Ligure Piemontese Laterizi – Stabilimento di Cairo Montenotte ALLEGATO D

- 10. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
- 11. Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- 12. La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;